



**COMUNE DI VITTORIA**  
**C.U.C. - PROVVEDITORATO**

**SCHEMA CONTRATTO PER SERVIZI DI ARCHITETTURA/INGEGNERIA**

(D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

OGGETTO: Affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “*Ricostruzione della spiaggia tra Punta Zafaglione e Scoglitti – 2° Stralcio funzionale al completamento*”. PO-FESR 2014 – 2020 - Obiettivo 5 Cambiamento Climatico, prevenzione e gestione dei rischi - Azione 5.1.1.”.  
CIG: 9129248DC3

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 11/02/2022 dichiarata di immediata esecuzione è stato preso atto della notifica del D.C.G. n.1666 del 11.11.2021 del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, notificato con nota plot. n. 85959 del 22/12/2021, ed inoltre di accettare formalmente e senza riserve ed eccezioni tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel D.D.G. n.1666 del 11.11.2021 e nel Disciplinare;

- con determinazione a contrarre ..... è stato stabilito di procedere all’affidamento del servizio tecnico a mezzo procedura semplificata senza previa manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2° del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- che con determinazione C.U.C. n. .... del ..... il servizio tecnico è stato affidato al professionista ing/arch..

Tutto ciò premesso, l'anno duemila..... il giorno ..... (.....) del mese di ..... in Vittoria nella sede della Direzione C.U.C. - Provveditorato sita a Vittoria in Via Cacciatori Delle Alpi n. 432, tra i sottoscritti: il Comune Vittoria, e per esso il dirigente responsabile della C.U.C. arch. ...., e il professionista di seguito indicato, si stipula il seguente contratto a mezzo di scrittura privata non autenticata.

**Art. 1 – Oggetto dell’incarico**

Il Comune di Vittoria, e per esso il dirigente responsabile della Direzione C.U.C. ing./dott. ...., che d'ora in poi sarà indicato semplicemente "l'Amministrazione", CF:82000830883, affida al professionista:

- arch./ing. .... nato a ..... il ..... e residente a ..... in Via ..... n. .... con studio a ..... in Via ..... n. .... iscritto all’Ordine Professionale della provincia di ....., CF: ..... ed iscritto all’Albo Unico Regionale al n. \_\_\_\_\_ - PEC .....

l’incarico di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza del tratto stradale antistante il cimitero di Scoglitti in località Kamarina”

Il progetto dovrà essere redatto in conformità alle indicazioni e migliorie offerte in sede di gara e che hanno determinato il punteggio assegnato dalla commissione giudicatrice e la relativa aggiudicazione.

L’importo del presente contratto è pari ad € ..... al netto del ribasso di aggiudicazione del .....% sull’importo a base d’asta di € ....., oltre INARCASSA ed IVA.

**Art. 2 – Condizioni di incarico**

L’incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare è dall’Amministrazione affidato al professionista e dallo stesso accettato. Esso sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive

dell'Amministrazione, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento, di seguito denominato "R.U.P."

### **Art. 3 – Osservanza di leggi e regolamenti**

Il professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione, che saranno impartite dal R.U.P.

Esso resterà obbligato alla osservanza del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), nel testo vigente per la Regione Siciliana, per come recepito e modificato dalla L.R. n. 12 del 12/07/2011 e dall'art. 24 della L.R. n. 15 del 24/05/2016; per le parti ancora applicabili (norme transitorie) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12/04/2006 n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i. nel testo coordinato applicabile nella Regione Siciliana; in genere della normativa in materia di opere pubbliche vigente nell'ambito della Regione Siciliana, nonché del D.M. 07/03/2018 n. 49 (Linee guida direzione lavori).

Inoltre nello svolgimento dell'incarico devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto della presente per progettazione, ed in particolare quelle contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e successive eventuali integrazioni e modifiche concernente "Norme tecniche sulle costruzioni", nel DPR n. 151 del 01.08.2011 (Normativa antincendio), nel D.Lgs. n. 81/2008 (sicurezza sui luoghi di lavoro) e s.m.i., nel D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Codice dell'ambiente).

### **Art. 4 – Tempi e modalità dello svolgimento dell'incarico**

Il professionista si impegna ad effettuare e redigere quanto indicato all'art. 1, nei numeri di tre originali cartacei nonché su supporto informatico, e consegnarli all'Amministrazione entro gg. 15 (quindici) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

L'attività del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà essere svolta secondo le disposizioni del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.

### **Art. 5 – Obblighi del professionista**

Il professionista è tenuto a fornire la propria assistenza in tutte le fasi di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, presso tutti gli uffici o enti deputati ad esprimere parere o autorizzazioni sulle stesse, alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento e al coordinamento della sicurezza durante l'esecuzione delle opere, procedere alla contabilità dei lavori e a prestare la propria assistenza al collaudo dell'opera oltre a procedere alla contabilità e alle rendicontazioni e liquidazioni tecnico contabili. Egli si obbliga ad introdurre negli elaborati quelle modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, che si rendessero necessari, e che ad esso compete, per la effettiva approvazione e realizzazione delle opere da parte degli uffici ed enti competenti, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.

L'inosservanza di tali obblighi comporta la perdita del diritto di ogni compenso sia per onorario che per rimborso spese.

### **Art. 6 – Prezzi unitari**

I prezzi unitari delle categorie di lavoro previste in progetto saranno quelli del prezzario unico regionale, di cui all'art. 10 della L.R. n. 12/2011 vigenti alla data di presentazione del progetto esecutivo.

Per le categorie di opere non contemplate nel suddetto prezzario o per eventuali scostamenti di prezzo, resi indispensabili da obiettive ragioni, i relativi prezzi dovranno essere giustificati con apposite analisi i cui costi elementari saranno quelli di mercato corrente alla medesima data di presentazione del progetto esecutivo.

Nell'eventualità che venga pubblicato un nuovo prezzario prima dell'approvazione del progetto il professionista è tenuto ad aggiornare il progetto nei prezzi senza che ciò comporti oneri a carico dell'Amministrazione.

Se invece il nuovo prezzario viene pubblicato dopo l'approvazione del progetto, ma prima dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori, il professionista è tenuto ad adeguare il progetto al nuovo prezzario entro 10 giorni dalla richiesta; l'aggiornamento dovrà comprendere tutti gli elaborati interessati, compresi quelli relativi alla sicurezza.

In tal caso al professionista verrà riconosciuto un compenso desunto dal D.M. del 17.06.2016.

In caso di ritardo nell'aggiornamento dei prezzi si applicherà la penale di cui all'art. 4.

#### **Art. 7 – Onorario**

L'onorario per la redazione del progetto e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, viene concordato secondo lo schema di parcella allegato sub. "A", definito a seconda delle varie classi e categorie di opere secondo le previsioni del D.M. 17/06/2016. Per quanto non previsto si applica la normativa vigente D.M. del 17/06/2016, nonché il Codice Civile.

L'importo dei lavori a b.a. è pari ad €                    oltre IVA.

L'importo del servizio tecnico a base d'asta, determinato come da normativa vigente, per l'incarico in oggetto è pari ad €                    oltre IVA ed oneri previdenziali e comprensivo di rimborso spese.

Il corrispettivo definitivo verrà fissato all'aggiudicazione dell'appalto, in seguito al ribasso formulato in sede di gara dall'affidatario.

Eventuali prestazioni aggiuntive che diano origine a maggiorazioni del compenso, devono essere concordate per iscritto con il R.U.P. e verranno computate secondo il D.M. del 17/06/2016 con applicazione del ribasso contrattuale.

In ogni caso il maggior importo delle prestazioni non previste non potrà superare il 50% dell'importo contrattuale.

Agli effetti della individuazione della tipologia di prestazione le opere vengono individuate secondo la classificazione del D.M. 17/06/2016.

#### **Art.8 – Maggiori compensi**

Oltre alla corresponsione dell'onorario di cui all'art.7, null'altro spetta al professionista a qualsiasi titolo, per incarico di cui all'art.1 della presente convenzione.

Tutte le altre spese necessarie per l'espletamento dell'incarico sono a carico dello stesso.

#### **Art. 9 – Modalità di corresponsione delle competenze**

La liquidazione dei compensi spettanti al professionista avverrà su presentazione della fattura vistata dal RUP.

Altresì, il pagamento resta subordinato alla acquisizione, con esito positivo, di tutta la documentazione relativa alla regolarità contributiva e assicurativa del soggetto aggiudicatario.

#### **Art. 10 – Incarico parziale**

In caso di affidamento parziale delle fasi di progettazione e/o direzione lavori e/o sicurezza non è dovuta alcuna maggiorazione.

#### **Art. 11 – Varianti**

La redazione di eventuali perizie di varianti dovrà essere preventivamente concordata con il R.U.P., ed il relativo compenso concordato, di volta in volta, a seconda della tipologia di variante, e comunque secondo le indicazioni del D.M. 17/06/2016 e delle tabelle allegate.

Qualora la necessità di introdurre varianti al progetto originario dovesse dipendere da causa addebitabili al professionista, nessun compenso è dovuto allo stesso per le necessarie prestazioni, restando salve le derivanti responsabilità.

In caso di varianti alle opere che comportino una variazione del piano di sicurezza verranno compensate con la tabella allegata al D.M. 17/6/2016.

A tutti gli importi relativi alle perizie di variante verrà applicato il ribasso di aggiudicazione.

#### **Art. 12 – Revisione/compensazione prezzi**

Non è ammessa alcuna revisione e/o compensazione dei prezzi.

#### **Art. 13 – Proprietà degli elaborati**

Tutti gli elaborati resteranno di proprietà piena ed assoluta della Amministrazione la quale potrà disporre a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni.

#### **Art. 14 – Recesso dall'incarico**

Il recesso dell'incarico da parte del progettista senza giustificati motivi, nella fase di progettazione, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo la eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

Il recesso dell'incarico di D.L., misura e contabilità, sicurezza, in corso d'opera senza giustificati motivi, comporta la corresponsione dell'onorario e rimborso spese per progettazione, D.L., misura e contabilità, sicurezza, con una penale del 25% sull'importo complessivo delle competenze.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno, e resterà libera da ogni impegno verso l'Affidatario, qualora il medesimo sia inadempiente ai sensi dell'ex art.1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa) e per quant'altro disciplinato da:

- art. 6 del D. Lgs. 159/2011 (ovvero se intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, frode nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai servizi in oggetto;

- vengano a mancare le condizioni richieste nell'art.80 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., o si dimostri che in fase di gara siano state rese false dichiarazioni.

#### **Art. 15 – Clausola risolutiva**

Dato atto che il contratto verrà sottoscritto sotto condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs 159/2011 (Codice Antimafia) e che verrà revocato nel caso venga rilasciata informativa prefettizia interdittiva, fatto salvo il pagamento del valore dei lavori già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'art.88 comma 4 ter del suddetto decreto, la revoca e il recesso di cui al comma 4 bis si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, alla concessione dei lavori o all'autorizzazione del subcontratto.

#### **Art. 16 - Facoltà di risoluzione del contratto o di revoca dell'incarico.**

Salva l'applicazione delle penalità previste all'art. 4, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del rapporto con il professionista incaricato qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) il professionista non rispetti i tempi e le modalità di esecuzione dell'incarico;
- b) il professionista non adempia con la diligenza che l'incarico richiede, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, del codice civile.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale può revocare l'incarico, con atto debitamente motivato, nel caso venga meno, per qualsiasi ragione, il rapporto fiduciario con il professionista incaricato.

L'eventuale revoca sarà preceduta da un avviso effettuato all'interessato, con lettera raccomandata, almeno dieci giorni prima, e diventa efficace dal momento del ricevimento dello stesso avviso.

E', comunque, fatta salva la corresponsione al professionista incaricato delle eventuali spettanze maturate per il lavoro eseguito fino alla data della revoca.

L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, chiedere al professionista il risarcimento del danno se ne ricorrono i presupposti.

L'ENTE appaltante, inoltre, ha facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008.

#### **Art. 17 – Controversie**

Tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni dalla richiesta, definite ai sensi dell'art. 208 (transazione) e 205 e 206 (accordo bonario del per quanto compatibile) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di mancato accordo la controversia sarà deferita al giudice ordinario. il foro competente è quello di Ragusa. E'esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 18 – Spese di contratto**

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e le consequenziali nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Il presente atto, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata, sarà soggetto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 a registrazione fiscale in caso d'uso con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico della parte richiedente.

#### **Art. 19 – Polizza di garanzia**

Polizza di RCT secondo l'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con massimale almeno pari ad € 500.000,00 , polizza n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ - della compagnia assicuratrice \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

#### **Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, i professionisti, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine si indica il Codice Identificativo Gara del servizio in oggetto - CIG: \_\_\_\_\_

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente competente. Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### **Art. 21 – Domicilio**

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio:

- a) l'Amministrazione in Vittoria presso la Casa Comunale;
- b) L'arch./ing. .... in Vittoria Via ..... n. ....;

#### **Art. 22 – Rinvio a norme**

Per quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Codice Civile.

#### **Art. 23 – Allegati al contratto**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti allegati:

- Distinta delle competenze
- Copia attestato sicurezza (art. 98 D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
- Polizze di garanzia.

Il professionista incaricato

\_\_\_\_\_

Per l'Amministrazione

Il Dirigente